

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Laura Sara Tragni

Presidente

dott. Pietro Caccialanza

Giudice

dott. Luca Perilli

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento camerale ex artt. 35 bis D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

nato in Costa d'Avorio il

e residente in

l, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore, depositata il 17.06.2019, dall'avv.to, presso il cui studio in Milano in via Lamarmora 42, ha

eletto domicilio;

-ricorrente-

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano;

-resistente -

con l'intervento obbligatorio del

PUBBLICO MINISTERO.

Oggetto: ricorso ex art. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

IN FATTO

§ Svolgimento del procedimento

Con ricorso *ex* art. 35 D.Lgs. 25/2008 depositato il 10/08/2020 e notificato, unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore, al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale, nonchè comunicato al Pubblico Ministero in sede,

ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione,

protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea - proponendo opposizione al provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Milano il 04/07/2018 e notificato al ricorrente il 13/07/2018.

Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D.Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale non si è costituita in giudizio.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con comparsa depositata il 17 giugno 2019 si è costituito quale nuovo procuratore del difensore l'avvocato

che aveva curato il ricorso introduttivo.

Con decreto del 29/09/2020 è stata fissata udienza.

All'udienza del 03/11/2020 è comparso il ricorrente che, con l'ausilio di un mediatore culturale, ha svolto un colloquio con il giudice. Il Giudice si è riservato di riferire al Collegio.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 02/12/2020.

§ I fatti di causa.

Il ricorrente, sprovvisto di documenti di identità della Costa d'Avorio, dichiarato quale Paese di origine, ha affermato di avere fatto ingresso irregolare in Italia il 13/05/2016 attraverso la frontiera marittima siciliana, provenendo dalla Libia.

Il ricorrente ha svolto audizione davanti alla Commissione territoriale in data 03/07/2018 e ha dichiarato:

- di essere nato e di aver sempre vissuto a Guibou, un villaggio a sud di Gagnoa in Costa d'Avorio;
- di essere di etnia Djoulabas e di religione musulmana;
- di aver studiato per qualche anno ma di aver dovuto abbandonare gli studi per le difficoltà economiche della famiglia, di aver quindi svolto inizialmente la professione di lustrascarpe, poi di commerciante come il padre;
- che la sua famiglia è composta dalla madre, dal padre di cittadinanza maliana, da tre fratelli e due sorelle;
- di non essere sposato ma di avere avuto un figlio nel 2012 con una connazionale, il quale attualmente è accudito dalla famiglia del ricorrente;
- di aver lasciato il proprio Paese nel luglio del 2015;
- di essere giunto in Italia il 13/05/2016 dopo aver attraversato Burkina Faso, Niger e Libia.

Nell'udienza del 03/11/2020 ha, poi, dichiarato di avere saputo che la madre è ora deceduta e che il padre è espatriato dalla Costa d'Avorio; afferma di non essere più in contatto con nessuno dei familiari.

§ I motivi dell'espatrio

Il ricorrente racconta tre fatti di incendio e distruzione del suo negozio, avvenuti in tempi diversi, e che lo indussero a espatriare.

1) Nel 2008, il mercato in cui svolgeva l'attività di commerciante fu incendiato; sul luogo dell'incendio furono trovati degli ordigni inesplosi; lui e gli altri commercianti

organizzarono una manifestazione per condannare i fatti; si unirono alla marcia manifestanti che protestavano per motivi politici creando disordini; il ricorrente fu così arrestato per essere poi rilasciato, insieme ad altri arrestati, per decisione del presidente Gbagbo; dopo questo evento, il mercato non fu ricostruito ma i commercianti costruirono delle baracche per poter continuare a svolgere temporaneamente le proprie attività.

- 2) Egli prese in affitto una di queste baracche e continuò indisturbato la propria attività fino al 2011. In quell'anno, a causa dei disordini crescenti collegati alle elezioni presidenziali, avvennero saccheggi; anche il negozio del ricorrente fu saccheggiato. A seguito del saccheggio, egli ricominciò la sua attività nel 2012 la proseguì indisturbato fino al 2015.
- 3) Nel 2015, nella notte fra venerdì 17 e sabato 18 luglio 2015 il mercato prese nuovamente fuoco; l'incendio fu domato dagli agenti dell'Onu, presenti in Costa d'Avorio per l'operazione ONUci. Racconta il ricorrente che, quando egli recò sul posto il sabato mattina, fu accerchiato dagli altri commercianti ed incolpato dell'incendio insieme al fratello minore e picchiato con dei bastoni. Gli agenti dell'Onu intervennero, salvandolo e trasportandolo privo di sensi nel loro ospedale. Consigliato da un amico di non tornare a casa perché questa era stata bruciata, fu trasportato in una clinica a Divo. Da lì, nel fine settimana, durante il quale la clinica restava chiusa, fu portato dal proprietario della clinica nella propria casa privata. Il lunedì il proprietario si recò al lavoro e scoprì così che la clinica era stata anch'essa saccheggiata (non bruciata, come dichiarato in audizione davanti alla Commissione) per disordini legati ai conflitti politici in corso nel Paese.

Il ricorrente, convintosi di non essere più al sicuro, contattò, quindi, un amico tassista che lo portò al confine con il Burkina Faso, consegnandogli 25mila franchi per intraprendere il viaggio.

Secondo il racconto del ricorrente, i commercianti del mercato lo incolparono, insieme al fratello minore, sostenendo che l'incendio era partito dalla sua baracca, dove egli teneva una bomboletta di gas di circa 6kg per preparare il tè. Soggiunge che questo fu solo un pretesto per perseguitarlo, non essendo plausibile che l'incendio fosse davvero partito dalla sua baracca.

Secondo il ricorrente, egli fu incolpato dalla comunità Djoula per due ragioni: per la cittadinanza maliana del padre, per la quale il ricorrente e la sua famiglia erano sempre stati considerati stranieri; ed inoltre perché il ricorrente, pur essendo di etnia Djoula come gli altri commercianti, era nato e cresciuto nella comunità Beté, in cui si era perfettamente integrato e di cui sosteneva anche il candidato politico (Gbagbò).

Proprio per questi due elementi, la cittadinanza straniera del padre e la completa identificazione del ricorrente con l'etnia Beté, egli veniva discriminato dalla comunità Djoula, la quale non lo riconosceva come un membro della propria società.

Chiesto dall'intervistatore di riferire a quali rischi andrebbe incontro in caso di rimpatrio, ha dichiarato di **temere** per la propria vita in quanto minacciata dai membri della comunità Djoula che lo considerano come un traditore.

§ Il diniego della commissione territoriale

La commissione territoriale ha ritenuto credibili la provenienza, il profilo etnico-linguistico e l'attività svolta, corroborata dalle foto prodotte e dall'etnia di appartenenza.

Ha anche ritenuto credibili alcuni fatti, come i saccheggi risalenti al 2011.

Non ha, invece, ritenuto credibili diverse parti del racconto, fra cui le modalità dell'incendio che colpì il mercato; il fatto che il ricorrente e il fratello furono incolpati con un pretesto poco

plausibile; il fatto che la clinica fu assalita per rabbia nei suoi confronti; che l'amico gli abbia prestato una somma ingente di denaro e lo abbia portato ai confini con il Burkina Faso; che il fratello sia rimasto in patria senza subire ripercussioni.

La Commissione ha quindi ritenuto non fondato il timore di rimpatrio, per il lungo tempo trascorso dai fatti e perché la sua famiglia ha continuato tranquillamente a vivere nella città di origine, oltre che per mancanza di credibilità; ha, quindi, escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; ha, poi, valutato insufficienti gli elementi di prova di un rischio effettivo di danno grave come indicato dall'art. 14 lettere a) e b) D. Lgs. 251/2007 per mancanza di credibilità. Ha parimenti escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria lettera c), affermando non sussistere nella zona di provenienza una situazione qualificabile come contesto di violenza indiscriminata all'interno di conflitto armato, in considerazione delle informazioni contenute in sei fonti internazionali (CoI).

La Commissione ha infine escluso la tutela "umanitaria", trattandosi di un ricorrente adulto che non possiede un profilo di vulnerabilità o significative patologie.

§ I motivi del ricorso.

Nel ricorso, il ricorrente lamenta la superficialità dell'audizione, affermando la credibilità del racconto; evidenzia che la Commissione ha interpretato erroneamente il racconto del richiedente, perché ha ritenuto che egli fosse discriminato dalla comunità Beté in quanto Djoula, quando in realtà si comprende dal verbale di audizione che la discriminazione è stata operata dalla stessa comunità Djoula perché il ricorrente era considerato dalla stessa un traditore.

Quindi allega due rapporti, uno di Amnesty International e l'altro di "Viaggiare sicuri", entrambi risalenti al 2018, per dimostrare la persistente instabilità della situazione politica ivoriana, con grave lesione dei diritti umani.

Conclude quindi chiedendo lo status di rifugiato, in via subordinata la protezione sussidiaria e infine la protezione umanitaria.

La difesa con il ricorso ha prodotto i seguenti documenti:

- 1) Diniego e notifica del provvedimento di diniego,
- 2) verbale delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale;
- 3) Rapporto Amnesty International 2018;
- 4) Scheda Paese Ministero Affari Esteri (Costa D'Avorio);
- 5) documentazione scolastica e professionale del ricorrente
- 6) busta paga del ricorrente.

§ Note di deposito e l'udienza

Il giorno 30/11/2020, la difesa ha prodotto una memoria, con la quale ha sottolineato come il Signor viva in Italia dal 2016 e, nelle more della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, si sia pienamente integrato sul territorio nazionale; ha poi evidenziato che egli, dopo un periodo trascorso presso un centro di accoglienza, durante il quale ha appreso la lingua italiana ed ha svolto diversi corsi di formazione professionale (doc. 5 allegato al ricorso), ha avviato le prime esperienze lavorative. Dal 2018 ha iniziato a lavorare in modo continuati nel settore metalmeccanica e, nello specifico per la

Grazie alla buona autonomia economica raggiunta il ricorrente da circa 3 anni ha lasciato il centro di accoglienza e vive in un'abitazione sita a Da alcuni

mesi, anche per ampliare le sue possibilità di lavorare e di vivere in Italia, il Signor ha iniziato a frequentare la Scuola Guida e ha già ottenuto il foglio rosa.

La difesa ha poi sottolineato che ""un eventuale rimpatrio certamente comprometterebbe gravemente la condizione positiva che è riuscito a costruire il ricorrente che sarebbe costretto ad affrontare un nuovo radicamento in una condizione, come quella attuale di estreme precarietà e insicurezza anche solo per l'emergenza sanitaria in corso".

Ha quindi prodotto i seguenti documenti:

- 7) Buste paga 2018;
- 8) CU 2019;
- 9) Contratti di lavoro 2018;
- 10) Buste paga 2019;
- 11) Contratti di lavoro 2019;
- 12) Contratti di lavoro da giugno ad ottobre 2020;
- 13) Buste paga 2020 gennaio maggio;
- 14) Busta paga settembre 2020;
- 15) Contratto di locazione ad uso abitativo
- 16) Foglio rosa patente B

All'udienza del 03/11/2020, davanti al giudice, il ricorrente, con l'assistenza di un mediatore culturale nominato dall'Ufficio Europeo dell'Asilo (EASO), ha ripercorso le vicende già esposte in sede di audizione e ha, a domanda del giudice, ha precisato alcuni elementi, del racconto Quanto alla sulla sua situazione in Italia ha dichiarato quanto segue: "Sto lavorando in fonderia con contratto rinnovabile ogni mese. Guadagno 1400-1500 euro al mese. Ho un appartamento in affitto a

Vivo da solo e pago 400,00 euro al mese. Non ho notizie della mia famiglia. In Costa D'avorio vivono due sorelle. Mia madre è morta l'anno scorso. Mio padre ha lasciato la Costa D'avorio e non ho più notizie. Non ho notizie di mio fratello e non so se è vivo. Non sento mio fratello dal 2018."

§ Il ricorrente è stato ammesso al **gratuito patrocinio** a spese dello Stato con delibera del 25/07/2019 n. 5622.

IN DIRITTO

Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato politico o la protezione sussidiaria a norma del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie *ex* art. 5 co. 6 T.U.I.

§ Sull'attività istruttoria

Il Collegio, alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale e ai chiarimenti resi in udienza, con l'assistenza di un mediatore culturale, ritiene che la fase di raccolta dei fatti e delle prove rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

§ Sul diritto ad ottenere il riconoscimento dello stato di rifugiato

Il ricorrente pone a fondamento della domanda di protezione la sua condizione di perseguitato da parte dei membri della propria etnia perché nato e cresciuto in una comunità di etnia Beté e perciò considerato come un traditore dalla comunità Djoula, alla quale egli appartiene.

Il ricorrente ha motivato la sua decisione di lasciare il proprio Paese a causa del timore di ripercussioni da parte della suddetta comunità, che lo aveva incolpato di aver dato fuoco al mercato e che si era già dimostrata particolarmente violenta nei suoi confronti prima che lasciasse il paese.

Per il riconoscimento dello *status di rifugiato* è necessario, secondo il D.lgs. n. 251/2007 che sia adeguatamente dimostrato "un fondato timore" del ricorrente di subire:

atti persecutori come definiti dall'art.71;

da parte dei soggetti indicati dall'art. 5²;

per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8³;

Nel presente caso, il ricorrente descrive fatti che non sono riconducibili alla fattispecie legale di del rifugio, mancando motivi di cui all'art. 8. Egli afferma di essere perseguitato dalla comunità Djoula -alla quale appartiene per le origine etniche- a causa della sua vicinanza all'etnia Beté. Egli ha, sul punto, dichiarato alla Commissione territoriale quanto segue: "sono nato in un villaggio Beté, e c'è un conflitto politico fra i Djoula e i Beté" "Vivo con i Beté come un fratello, anche il mio nome è Beté ed ho un soprannome Beté."

Dalle dichiarazioni emerge dunque con chiarezza che egli non sarebbe perseguitato a causa della sua appartenenza ad una diversa etnia o ad un'etnia minoritaria ma solo per la vicinanza a tale etnia, considerata da lungo tempo rivale politica dei Djoula.

Non si ritiene, pertanto, integrato il motivo di persecuzione per "motivi di razza", che, ai seni dell'art. 8 lettera a) del D. Lgs. 251/2007 riguarda "considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico".

Inoltre, il ricorrente non può considerarsi perseguitato per motivi politici, come traspare dalle sue chiare dichiarazioni rese in audizione: "Non faccio politica, però mi hanno accusato per via dei conflitti politici a livello nazionale".

Dunque, per sua stessa ammissione, il ricorrente non ha mai professato espressamente "un'opinione, un pensiero o una convinzione" politica (lettera e) dell'art. 8 citato)

Egli sosteneva il candidato politico dei Beté, perché era cresciuto nella loro comunità ed era stato allevato secondo le loro usanze, senza essere coinvolto direttamente nella vita politica ivoriana.

Pertanto, la vicenda narrata esula dalla fattispecie legale.

§ Quanto alla *protezione sussidiaria*, secondo l'art. 14 del D.lgs n. 251/2007, è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte (lettera a); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante

¹ Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

² Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

³ Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica.

(lettera b); ovvero subisca la minaccia grave alla vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lettera c).

- Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante, la grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 17 febbraio 2009 in causa C – 465/07, Elgafaji, al punto 31, nel definire l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Direttiva 2004/83/CE (trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007), ha chiarito che, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un "rischio effettivo di subire un ... danno nel caso di rientro nel paese interessato", i termini "condanna a morte" o "l'esecuzione della pena di morte", nonché "la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente" devono essere riferiti a un rischio di danno riguardante la particolare (individuale) posizione del richiedente, essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).

Nel presente caso, i fatti narrati dal ricorrente e che hanno determinato la sua partenza dal Paese sono risalenti nel tempo e, stando allo stesso racconto, non sono idonei, per il caso di rimpatrio, a giustificare un rischio effettivo di esposizione a trattamenti inumani o degradanti da parte della comunità Djoula. Dall'incendio al mercato sono, infatti, trascorsi cinque anni, nel corso dei quali la famiglia del ricorrente, che rimase rimasta nel villaggio dopo i fatti e con cui egli è rimasto in contatto nel periodo successivo alla partenza, non ha subito ripercussioni. Inoltre, il ricorrente ha raccontato al giudice di avere appreso che il fratello, additato insieme a lui come colpevole dell'incendio, era tornato al villaggio dopo una fuga iniziale, con ciò dimostrando nei fatti l'assenza di rischi per la sua incolumità. Infine, risulta poco credibile che la comunità con la quale ha vissuto e lavorato per anni e dalla quale era quantomeno tollerato, seppure come "straniero", alimenti ancora uno spirito di vendetta dopo cinque anni dai fatti Ciò porta a concludere che se anche il rischio fosse stato effettivo al momento della fuga, esso non sussista più al momento attuale a distanza di anni dai fatti. La mancanza di effettività del rischio esonera il Collegio dall'onere di esame della credibilità del racconto.

-Con riferimento al rischio di essere coinvolto nella violenza di un conflitto armato generalizzato, non ci sono ragioni per dubitare che il ricorrente, come da lui dichiarato e come ritenuto dalla Commissione territoriale, sia cittadino della Costa d'Avorio e provenga dalla zona di Gagnoa nel sud del paese, precisamente dal villaggio di Guibou.

Va ricordato che l'art. 14 D.lgs. n.251/2007 costituisce trasposizione della corrispondente disposizione contenuta nella direttiva 2004/83/CE, ossia l'art. 15 lettera c); va, quindi, richiamata la definizione di "conflitto armato" contenuta nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, quarta sezione, del 30 gennaio 2014 in causa C – 285 /12, Diakité, punto 35 secondo la quale: "si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione". La stessa decisione ha inoltre precisato che la protezione accordata dal legislatore dell'Unione con l'adozione dell'art. 15 lettera c) nella direttiva qualifiche non riguarda in modo esteso e generalizzato la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente che derivi sia da un conflitto armato, sia da "violazioni sistematiche e generalizzate dei diritti dell'uomo" avendo il legislatore comunitario optato "per

la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" (punto 29). Infine, con riferimento al livello di gravità degli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati, la Corte ha stabilito che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza deve raggiungere un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (punto 30 e punto 39 della sentenza Elgafaji).

Dunque ai fini che qui interessano non è sufficiente, a integrare la fattispecie, l'esistenza di generiche situazioni di instabilità o di conflitti a bassa tensione essendo invece necessario che le pertinenti informazioni indichino che l'intero territorio del Paese o una parte rilevante di esso, nella quale il ricorrente dovrebbe fare ritorno, è interessata da una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata di particolare intensità, tale per cui qualsiasi civile che si trovi ad essere al suo interno è concretamente esposto al rischio di perdere la propria vita o l'incolumità fisica a causa di tale situazione.

La Commissione territoriale ha citato sei fonti internazionali (CoI) che escludono la presenza in Costa d'Avorio di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La difesa nel ricorso contrasta le conclusioni della Commissione, citando a sua volta un rapporto di Amnesty International del 2018 e l'estratto della pagina web "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Esteri del 2018.

Stante il tempo trascorso dall'audizione, il Tribunale ha aggiornato le informazioni sulla situazione di sicurezza in Costa d'Avorio.

Le fonti di informazione consultate dal Tribunale riferiscono che il Paese ha affrontato, nel corso degli ultimi mesi, significativi problemi di sicurezza interna, legati principalmente agli eventi di scontri e manifestazioni di piazza, occorsi, prevalentemente in alcuni centri urbani, prima e dopo le elezioni presidenziali del mese di ottobre 2020.

Già i mesi precedenti alle elezioni erano stati caratterizzati da una serie di proteste, inizialmente pacifiche, poi trasformatesi in episodi di violenza⁴ all'annuncio della ricandidatura per un terzo mandato del presidente uscente Ouattara. Le opposizioni hanno in più occasioni invitato gli elettori a boicottare le elezioni⁵, che sono state in ogni caso vinte da Ouattara con oltre il 94% dei voti⁶, nonostante la mancanza di uniformità di giudizio circa le regolarità delle stesse⁷.

⁴ Informazioni ricavate dal portale ACLED, https://acleddata.com/curated-data-files/

⁵ Al Jazeera, *Tensions high as Ivory Coast votes in presidential polls*, 31 ottobre 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/10/31/polls-open-in-tense-ivory-coast-election

⁶ Le Monde, *Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara annoncé vainqueur de l'élection présidentielle*, 3 novembre 2020, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/03/cote-d-ivoire-alassane-ouattara-annonce-vainqueur-de-l-election-presidentielle_6058284_3212.html

⁷ Si vedano le seguenti fonti:

⁻ Le Monde, *Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara annoncé vainqueur de l'élection présidentielle*, 3 novembre 2020, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/03/cote-d-ivoire-alassane-ouattara-annonce-vainqueur-de-l-election-presidentielle 6058284 3212.html

⁻ Al Jazeera, *Ivory Coast president claims landslide win, opposition cries foul*, 3 novembre 2020, https://www.aljazeera.com/news/2020/11/3/ivory-coast-election-president-ouattara-wins-third-term

⁻ BBC News Afrique, *Election en Côte d'Ivoire: l'opposition annonce la création d'un conseil national de transition*, 2 novembre 2020, https://www.bbc.com/afrique/region-54787685

Seppur il periodo preelettorale e i giorni immediatamente successivi al voto siano stati caratterizzati da un clima di forte tensione politica e sebbene siano presenti indici preoccupanti per quanto riguarda la lesioni dei diritti civili, tali indici non appaiono indicativi di una situazione che possa qualificarsi come conflitto armato interno, né che il livello di scontro possa aver raggiunto un'intensità tale da essere qualificato come violenza generalizzata dalla quale emerge un rischio indiscriminato per l'incolumità di qualsiasi civile presente sul territorio.

§ Quanto al riconoscimento della **protezione umanitaria**, preliminarmente, si deve dare atto che in data 5 ottobre 2018 è entrato in vigore il d.l. n.113/2018 che, per quanto qui di rilievo, ha modificato l'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione e ha tipizzato i permessi di soggiorno per motivi umanitari per i seguenti casi: qualora ricorrano le ipotesi previste dall'art. 20 bis TUI (introdotto con il d.l. n.113/2017) "permesso di soggiorno per calamità", dall'art. 42 bis (introdotto con il d.l. n.113/2017) "permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile" e dall'art. 19 comma 2 lettera d-bis (introdotta con il d.l. n.113/2017), nel caso in cui lo straniero versi in condizioni "di salute di eccezionale gravità".

Tali disposizioni, di carattere sostanziale, non trovano, tuttavia, applicazione ai processi in corso, come statuito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 29460/2019 del 24 settembre-13 novembre 2019, con la quale esse hanno decretato l'irretroattività delle nuove previsioni rispetto alle domande di asilo presentate prima del 5 ottobre 2018. Le sezioni unite, confermando l'orientamento della prima sez. civile della Cassazione, contenuto nella pronuncia n. 4890/2019, fatto proprio da questo Tribunale, hanno espressamente sancito che: "In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d. l. n. 113 del 2018. convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge".

Il Tribunale ritiene che tale principio sia applicabile anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 130/2020.

Quando, come nel presente caso, è stata accertata l'assenza di cause di inclusione, occorre, per accedere alla protezione umanitaria, che il richiedente si trovi in una condizione di vulnerabilità personale.

Il ricorrente ha raccontato una storia di emarginazione da parte della sua comunità Djuola, per la provenienza dal Mali del padre e per la sua vicinanza alla comunità Betè, ragione per la quale egli era percepito come un "traditore". Il sentimento di frustrazione determinato dalla emarginazione patita nel proprio Paese è descritto in modo efficace nell'audizione davanti al giudice, al quale egli ha dichiarato quanto segue: "io sono Djoula ma non sopporto il loro partito, non l'ho mai votato. La comunità Djoula mi tratta come uno straniero. In famiglia eravamo tutti trattati come stranieri ma io vivevo peggio questa situazione. Avevamo una vita più o meno come gli altri ma i contrasti emergevano quando c'erano tensioni politiche.".

Sebbene i conflitti "etnico-politici" da lui raccontati non integrino, per le ragioni sopra dette, né i motivi "di razza o per opinione politica" per il riconoscimento dello stato di rifugiato, né i trattamenti inumani e degradanti della lettera b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, essai rilevano ai fini della valutazione della vulnerabilità, perché fanno emergere una situazione di grave disagio del ricorrente verso la comunità di origine, alla quale egli non sente di appartenere; tale disagio ha determinato la sua partenza dal Paese.

Le sue affermazioni sui conflitti e le tensioni legate a ragioni etniche nella zona di provenienza sono oltretutto riscontrate dalle fonti di ACLED⁸, che individua il distretto da cui proviene il ricorrente, chiamato Gagnoa e situato nel sud del paese, quale zona ad alto rischio di conflitti etnici.

A ciò si aggiunga che il ricorrente si troverebbe privo di sostegno familiare perché la madre del ricorrente è deceduta, il padre è fuggito ed egli non è più in contatto con il resto dei suoi familiari.

Accertata la vulnerabilità, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, secondo quanto stabilito dalla la Corte di cassazione (n.4455/2018), il giudice deve accertare che il richiedente protezione corre "il rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale ... idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili". Inoltre, nella considerazione dei presupposti per la verifica di un impedimento al ritorno nel Paese di origine, rilevante ex art. 5 comma 6 T.U.I., è "necessaria ... una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione che egli ha vissuto prima della partenza e cui si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all'esito di tale giudizio comparativo, risulti un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile per una vita dignitosa".

A sostegno della domanda di protezione umanitaria ed al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale nel nostro Paese, la difesa ha dimostrato che il ricorrente, dopo avere frequentato di versi corsi professionali ed avere raggiunto un discreto livello (A2) di conoscenza della lingua italiana (doc. 5 allegato al ricorso), dal 2018 ha iniziato a lavorare in modo continuato nel settore metalmeccanico, essendo assunto dalla

presso la quale era impiegato anche al tempo dell'audizione. Grazie al reddito discreto e costante (documentato dalla CU dell'anno 2019 -doc. 8- e dalle buste paga dei primi mesi del 2000 – doc. 12) il ricorrente si è reso autonomo rispetto all'accoglienza offerta dallo Stato e si è, ormai da tre anni, trasferito in un'abitazione privata. Da alcuni mesi, anche per ampliare le sue possibilità di lavorare e vita in Italia, il conseguito il foglio rosa per la patente di guida di tipo B. (doc 16).

Il ricorrente è dunque ben integrato nel tessuto sociale italiano, nel quale conduce una vita autonoma ed è economicamente indipendente; mentre, in caso di rimpatrio, si troverebbe a dover affrontare una situazione di emarginazione sociale e per giunta senza il supporto di una rete familiare. Va a ciò aggiunta che la sua vulnerabilità, per mancanza di una rete di supporto, sarebbe aggravata dalla pandemia da COvid-19. Nella classifica elaborata dal *Joint Research Centre*⁹, servizio scientifico di ricerca della Commissione Europea che, attraverso gli strumenti

⁸ ACLED; cote d'ivoire election watch

⁹ Joint Research Centre, https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/jrc-joint-research-centre_en

dell'INFORM COVID -19 Risk Index¹⁰ e l'INFORM COVID-19 Warning¹¹ - quest'ultimo elaborato in collaborazione con UN OCHA-, mira ad identificare i Paesi a rischio per l'impatto in ambito sanitario ed umanitario del COVID-19, la Costa d'Avorio presenta un rischio di contagio molto elevato, pari a 5.6, posizionandosi trentasettesimo nella classifica mondiale. Questo rischio medio-alto, da solo insufficiente a giustificare una protezione umanitaria data la giovane età e lo stato di salute del ricorrente, se sommato alla mancanza di una rete familiare e al rischio di rientro in una situazione di tensioni etniche politiche, porta il Tribunale a valutare la situazione del rimpatrio di "incolmabile sproporzione" rispetto al contesto di vita italiano, caratterizzato da un buon livello di integrazione sociale.

Va dunque riconosciuta al ricorrente la protezione umanitaria.

§ Le spese di lite.

Considerato che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che dunque l'amministrazione statale convenuta andrebbe condannata a rifondere a se stessa le spese ex art. 133 D.P.R. 115/2002, nulla va disposto sulle spese di lite.

§ Patrocinio a spese dello Stato

Si provvede inoltre con contestuale separato provvedimento, alla liquidazione dei compensi al difensore del ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso proposto, riconosce a d'Avorio il 01/01/1992 il diritto a un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- nulla per le spese
- manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2/12/2020.

Il Presidente Laura Sara Tragni

_

¹⁰ Poljansek, K., Vernaccini, L. and Marin Ferrer, M., *INFORM Covid-19 Risk Index*, EUR 30240 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020,

https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/portals/0/InfoRM/Covid19/JRC120799 pdf.pdf

¹¹ Il primo indice incrocia e analizza una serie di fattori di rischio strutturali, preesistenti allo scoppio della pandemia, interpretandoli alla luce delle peculiarità del fenomeno in corso; il secondo indice, utilizzando oltre 100 indicatori, restituisce invece un quadro più dinamico dell'evolversi della pandemia, dell'interazione tra pericoli, vulnerabilità e capacità del singolo Paese di far fronte al rischio di crisi/c.d "*coping*" e fornisce altri elementi, non direttamente riconducibili alla pandemia, che vanno però a incidere sul livello del rischio.